



wpd Piano d'Ertilia S.r.l.

Sede legale, amministrativa e operativa

Corso d'Italia, 83

00198 - Roma

Ufficio Tecnico 349 2825123

Amministrazione 06 96035310

Fax 06 96035324

PEC: wpdpianodertilia@legalmail.it

Roma 28.01.2021

Spett.li

**Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità
dello Sviluppo
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale**
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
Fax 06/57225994
PEC cress@pec.minambiente.it

**Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
CTVIA Commissione Valutazione Impatto Ambientale – VIA e
VAS**
PEC : ctva@ipec.miniambiente.it

**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V Tutela del paesaggio**
Via di San Michele, 22
00153 Roma
Fax 06/67234416
PEC mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 5581 - Controdeduzioni proponente alle osservazioni del pubblico pubblicate sul sito del MATTM da parte della Società Green Energy Sardegna 2 riguardante il Progetto di un impianto eolico composto da 15 turbine della potenza 4.2 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 50.4 MW, ubicato nel territorio comunale di Bitti (NU) e Buddusò (SS) in località Mamone.

wpd Piano d'Ertilia S.r.l. - Sede Legale: Corso d'Italia, 83 - 00198 - Roma (RM)

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma N. 15443441009

REA N. 1590689 - Codice Fiscale / Partita IVA IT15443441009 Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

Amministratori: Andreas Bjorn Chollet, Lorenzo Longo

direzione e coordinamento di wpd AG



CONSIDERATO che la Società Wpd Italia srl già dal 2018 stava portando avanti lo sviluppo di un progetto da energia rinnovabile da fonte eolica nel Comune di Bitti, in località “Mamone”, “P.ta su Pessiche”, “Sas Tacculas”, “Chicchili”, “Cheddai”;

CONSIDERATO che la Società Wpd Italia S.r.l. in data 01/10/2018 ha effettuato la richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile (eolica) da 50,4 MW;

CONSIDERATO che la Società Terna SpA con protocollo TERNA/P2018 n. 0041106 del 18/12/2018 rilascia il preventivo e la soluzione di connessione per la connessione dell'impianto in oggetto, il quale prevede che la centrale venga collegata in antenna a 150 kV a una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 150 kV in GIS denominata “Buddusò” da inserire in entra – esce sulla linea RTN a 150 kV “Ozieri – Siniscola 2” previa realizzazione di un nuovo elettrodotto di collegamento della RTN a 150 kV tra la SE di Santa Teresa e la nuova SE Buddusò, di cui al Piano di Sviluppo di Terna;

CONSIDERATO che in data 15/04/2019 la società Wpd Italia S.r.l. accetta il preventivo proposto dalla società TERNA con protocollo TERNA/P2018 n. 0041106 del 18/12/2018;

CONSIDERATO che in data 5/08/2019 la società Wpd Italia S.r.l. chiede di ricevere la documentazione progettuale delle opere RTN necessarie per completare il progetto elettrico e di collegamento necessario per la connessione dell'impianto alla rete per richiedere il parere di rispondenza, rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete;

CONSIDERATO che la Società Terna SpA in data 24/10/2019 prot. TERNA/P2019 n.0074251 del 23/10/2019 invia la planimetria della SE RTN a 150 kV dalla quale si evince l'ubicazione dello stallo a noi assegnato;

CONSIDERATO che in data 16/01/2020 la società Wpd Italia S.r.l. trasmette il modello 4b con gli elaborati degli impianti per la connessione, al fine del rilascio, da parte di Terna, del parere di rispondenza ai requisiti tecnici indicati nel Codice di rete;

CONSIDERATO che la Società Terna SpA in data 15/04/2020 prot.n. TERNA/P20200023942-15/04/2020 invia il benestare al progetto per la connessione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile (eolica) da 50,4 MW - Codice Pratica: 201800416, in cui tra l'altro Terna informa che:

...al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con eventuali altri utenti della RTN, in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare..;

VALUTATE le prescrizioni di Terna riportate all'interno della lettera di benestare al progetto 15.04.2020 la Società Wpd Piano d'Ertilia ha contattato diverse volte telefonicamente dal mese di Aprile 2020 al mese di Luglio 2020 la Società Green Energy Sardegna 2 per la condivisione della sottostazione di connessione da posizionare nel Comune di Buddusò, in adiacenza della futura Stazione elettrica Terna a 150 kV in GIS denominata “Buddusò”, alla quale aveva anticipato che da lì a qualche mese avrebbe presentato la richiesta di istanza a VIA comunicando anche la zona di sviluppo del parco eolico;

Tant'è vero che in data 10.06.2020 la Società Wpd Piano d'Ertilia richiede un nuovo parere di rispondenza ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete, per modifica al progetto benestariato in data 15.04.2020. Il progetto aggiornato prevede la predisposizione della SSE utente alla condivisione dello stallo 150kV in stazione Terna con eventuali altri utenti della RTN;

Considerato che alcune aree di sviluppo della Società Wpd erano in interferenza con quelle della Società Green Energy Sardegna 2, quest'ultima si è affrettata a presentare l'istanza di VIA nonostante fosse incompleta delle opere di potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV “Chilivani-Buddusò-Siniscola 2” è indispensabile per la connessione dell'impianto;

Tale istanza viene presentata dalla Società Green Energy Sardegna 2 in data 03/08/2020 al MATTM ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere di connessione, sito nei comuni di Bitti (NU), Onani (NU) e Buddusò (SS), con potenza installata pari a 56 MW, denominato Parco Eolico "Bitti-Terenass";

Considerato che tra gli elaborati del progetto e dello SIA di cui sopra presentati dalla Società Green Energy Sardegna 2 pubblicati sul sito del MATTM, non è presente la STMG (soluzione tecnica minima generale) così come non è presente il progetto completo delle opere elettriche necessarie a garantire la connessione del Parco Eolico proposto;

Considerato che nella relazione generale Tavola PA-R.1, punto 14 "Opere di rete" la Società conferma che nella STMG codice pratica: 201901176 il gestore di rete TERNA ha prescritto che la connessione dell'impianto eolico alla nuova stazione elettrica di smistamento alla RTN a 150 kV denominata "Buddusò" è vincolata all'ottenimento dell'autorizzazione a carico della Società Green Energy Sardegna 2, del potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV "Chilivani-Buddusò-Siniscola 2" (opera di rete indispensabile per la connessione del Parco Eolico);

Considerato che anche la linea RTN a 150 kV "Chilivani-Buddusò-Siniscola 2" di lunghezza superiore ai 75 km e il suo ripotenziamento/rifacimento secondo il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ALLEGATO II – art. 4-bis) "Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km", risulta essere progetto di competenza statale e come tali devono essere sottoposti a Valutazione di Impatto ambientale presso il MATTM, anche in considerazione del fatto che tale intervento attraversa diversi siti di notevole valenza ambientale e paesaggistica (aree SIC, ZPS, Natura 2000, ecc);

Considerato che la Società dichiara che, sempre nella relazione generale Tavola PA-R.1, punto 14 "Opere di rete", tale opera di rete sopra descritta verrà portata in autorizzazione in ambito di un futuro progetto che verrà sottoposto ad autorizzazione prossimamente denominato "progetto Bitti-Area PIP";

VISTO anche quanto riportato dal MATTM – Direzione per le Valutazioni Ambientali del file allegato "Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla Valutazione di Impatto Ambientale degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili":

Pag.3Parimenti, non sembrano esservi dubbi sul fatto che il progetto definitivo, da presentare ai fini della procedura di VIA, debba comprendere tutte le opere di connessione, comprese le infrastrutture quali elettrodotti e stazioni di rete, che verranno valutate congiuntamente all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, poiché unitariamente costituenti il progetto oggetto della procedura di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs.387/03....;

Pag.4le finalità della direttiva VIA 2011/92/UE che prevedono, invece, la valutazione degli impatti del progetto nel suo complesso, ivi incluse le opere accessorie quando queste rappresentano una parte integrante dell'opera principale....

Considerato che la Società Wpd Piano d'Ertilia srl, ha inviato il 30.10.2020 a codesto Ministero il "Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale" per il Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere di connessione, sito nei comuni di Bitti (NU), Onani (NU) e Buddusò (SS), con potenza installata pari a 56 MW, denominato Parco Eolico "Bitti-Terenass", in cui faceva presente che la documentazione presentata dalla società Green Energy Sardegna 2 ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale del Parco Eolico "Bitti-Terenass" era incompleta e pertanto improcedibile perché carente delle opere di potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV "Chilivani-Buddusò-Siniscola 2", che essendo opera di rete indispensabile per la connessione del Parco Eolico stesso dev'essere portata in autorizzazione col Parco Eolico in questione, sottoposto a VIA e valutata complessivamente e contemporaneamente anche in termini di impatti ambientali con lo stesso Parco Eolico, e ad oggi mai pubblicate sul portale del MATTM;

Per i motivi sopra descritti e CONSIDERATO che in data 23/09/2020, prot.n.MATTM/76508 la Società Wpd Piano d'Ertilia ha presentato Istanza di avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di un impianto eolico composto da 15



turbine della potenza 4.2 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 50.4 MW, ubicato nel territorio comunale di Bitti (NU) e Buddusò (SS) in località Mamone, si ritiene che non sussistano le cause di precedenza del progetto (richieste con osservazioni presentate in data 28.12.2020 prot. MATTM 0109163.28 dalla Società Green Energy Sardegna 2), **in quanto l'istanza di VIA presentata dalla Società Green Energy Sardegna 2 è incompleta e pertanto improcedibile** perché carente delle opere di potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV "Chilivani-Buddusò-Siniscola 2", che essendo opera di rete indispensabile per la connessione del Parco Eolico stesso dev'essere portata in valutazione e autorizzazione col Parco Eolico in questione, sottoposto a VIA e valutata complessivamente e contemporaneamente anche in termini di impatti ambientali con lo stesso Parco Eolico "Bitti-Terenass" e non solo con futuri altri progetti che potrebbero non venire mai né presentati né autorizzati.

Per i motivi sopra elencati si chiede a Codesto spettabile Ministero che valuti lo spostamento delle Turbine e della sottostazione elettrica della Società Green Energy Sardegna 2 interferenti col nostro parco eolico, in quanto questa società ha presentato un progetto in istanza di VIA incompleto delle opere connesse, riguardanti il potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV "Chilivani-Buddusò-Siniscola 2" è indispensabile per la connessione dell'impianto così come richiesto da TERNA nel rilascio della STMG, solo per avere una precedenza di presentazione al MATTM della VIA nei confronti della Società Wpd Piano d'Ertilia srl.

Il dichiarante

Andreas Bjorn Chollet

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)¹*

Allegati:

MATTM "Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla Valutazione di Impatto Ambientale degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - 21 ottobre 2013"

Riferimenti per contatti:

Maurizio Zedda

Tel. 349/2825123

E-mail m.zedda@wpd-italia.it

¹ Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione per le Valutazioni Ambientali

**Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla
Valutazione di Impatto Ambientale degli elettrodotti quali
opere connesse ad impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili**

21 ottobre 2013

Titolo	Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla Valutazione di Impatto Ambientale degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Autore	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per le Valutazioni Ambientali, Divisione II
Oggetto	VIA su elettrodotti quali opere connesse ad impianti FER
Argomenti	Valutazioni Ambientali
Parole chiave	Elettrodotti, Valutazione di impatto ambientale, opere connesse, FER
Thesaurus	-
Descrizione	Il documento fornisce indirizzi interpretativi sull'applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in merito agli elettrodotti quali opere connesse ad impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, stante l'intervenuta aggiunta all'allegato II della parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. dei punti 4-bis e 4-ter che ha ampliato la competenza statale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale ad altre tipologie di elettrodotti
Responsabile pubblicazione	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per le Valutazioni Ambientali
Contributi	-
Data stesura	2013-10-21
Date aggiornamento	-
Versione	-
Tipo	Documento testuale
Formato dei dati	PDF
Nome e versione del software	Adobe Acrobat
Identificatore	-
Origine	-
Lingua dei dati	ITA
Riferimenti/Relazioni	-
Commenti	-
Copertura	-
Diritti	Accesso libero
Dimensione	34 kbyte
Lingua del metadato	ITA
Responsabile del metadato	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per le Valutazioni Ambientali

1. Indirizzi

Con riferimento agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (FER) stante l'intervenuta aggiunta all'allegato II della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dei punti 4-bis e 4-ter (ad opera del D.L.18 ottobre 2012 n.79, art. 36 comma 7 bis lett. a) convertito con integrazioni in Legge 17 dicembre 2012 n.121) che ha attribuito allo Stato la competenza in materia di Valutazione di Impatto Ambientale anche degli elettrodotti che in precedenza erano di competenza regionale, sono pervenute alla scrivente Direzione numerosi quesiti su quale sia l'Autorità competente alla Valutazione di Impatto Ambientale per le opere di collegamento elettrico, dei succitati impianti di produzione, alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

Il legame funzionale degli impianti di collegamento nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica è sancito dal D.Lgs.387/2003, che all'art.12, comma 3 prevede quanto segue: *"La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico- artistico."*

Appare pertanto opportuno sottolineare che gli elettrodotti e le eventuali stazioni di collegamento alla RTN costituiscono le infrastrutture elettriche attraverso le quali l'energia prodotta da diversi impianti si immette nella RTN.

Il punto 3.1 della Parte prima delle Linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010 prevede che al fine di contenere gli impatti ambientali e paesaggistico-culturali, nonché per l'ottimizzazione dei costi *"il gestore di rete tiene conto in modo coordinato delle eventuali altre richieste di connessione di impianti, riferite ad una medesima area e può, a seguito di apposita istruttoria, inserire nel preventivo per la connessione una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti purché ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto."*

Da quanto sopra discende che eventuali stazioni di collegamento alla RTN, potenzialmente asservibili a più impianti FER, ma indispensabili ai fini dell'esercizio degli stessi, verranno autorizzate nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ex D.Lgs.387/2003 del progetto di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, pur costituendo una infrastruttura necessaria e funzionalmente connessa, anche solo in via potenziale, a più impianti.

Parimenti, non sembrano esservi dubbi sul fatto che il progetto definitivo, da presentare ai fini della procedura di VIA, debba comprendere tutte le opere di connessione, comprese le infrastrutture quali elettrodotti e stazioni di rete, che verranno valutate congiuntamente all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, poiché unitariamente costituenti il progetto oggetto della procedura di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs.387/03.

Vanno dunque fugati i pur ragionevoli dubbi scaturiti dal passaggio di competenze in capo allo Stato degli elettrodotti di cui ai punti 4-bis e 4-ter dell'Allegato II alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ad opera della sopra indicata normativa, circa l'Autorità competente in ordine alla Valutazione di Impatto Ambientale dell'opera di

connessione: infatti sia l'eshaustività della norma di cui all'art.12 del D.Lgs.387/2003, sia le Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, sia la stessa giurisprudenza amministrativa sono convergenti nel definire il provvedimento autorizzatorio del D.Lgs.387/2003 come provvedimento a carattere "speciale" ed indicano che il modello procedimentale e provvedimentale legittimante l'installazione di impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia quello dell'autorizzazione unica regionale, tipizzato espressamente dall'art.12 del D.Lgs.387/2003 e secondo le previsioni in esso stabilite. Acclarato che l'elettrodotto di connessione di un impianto FER alla RTN rappresenta opera connessa all'opera principale (impianto FER), tale opera, ancorché ad oggi ricadente nelle competenze nazionali ai sensi e per gli effetti della Legge 121/2012, ai fini della valutazione degli effetti complessivi dell'opera sull'ambiente, non può essere valutata separatamente dall'opera principale, né potrebbe ipotizzarsi una valutazione compiuta da un'Autorità diversa (Ministero dell'Ambiente) da quella cui è in capo il procedimento di VIA (Regione), né tantomeno può verificarsi che l'opera principale possa essere valutata separatamente dall'opera connessa. In sintesi stringente, la competenza alla valutazione degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è in capo alla Regione.

La separazione di competenze amministrative non può generare una valutazione degli impatti ambientali non coerente con le finalità della direttiva VIA 2011/92/UE che prevedono, invece, la valutazione degli impatti del progetto nel suo complesso, ivi incluse le opere accessorie quando queste rappresentano una parte integrante dell'opera principale.

Tale approccio è chiaramente esplicitato nella nota di indirizzo interpretativo della Commissione Europea rispetto all'applicazione della direttiva VIA con riguardo alle opere associate/connesse (*"Interpretation line suggested by the Commission as regards the application of Directive 85/337/EEC to associated/ancillary works"* - 05/03/2012).

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che la ripartizione delle competenze amministrative non può modificare l'unicità della valutazione degli effetti ambientali dell'opera nel suo complesso.

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY / REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
PERSONALAUSWEIS
IDENTITY CARD / CARTE D'IDENTITE

L86MZKR90

Name/Surname/Nom

CHOLLET

Vorname(n)/Given names/Prénoms

ANDREAS BJÖRN

Geburtsstag/Date of birth/
Date de naissance

Staatsangehörigkeit/Nationality/
Nationalité

16.02.1973 DEUTSCH

Geburtsort/Place of birth/Lieu de naissance

PADERBORN

Gültig bis/Date of expiry/
Date d'expiration

01.01.2023

560826

Unterschrift des Inhabers/Signature of the holder





